

PER CITTADINI ITALIANI

**A. PROCEDURA PER LA RADIAZIONE DAL P.R.A. DI AUTOVEICOLI ESPORTATI
DEFINITIVAMENTE ALL'ESTERO**

(aggiornato al 14.7.2014)

Al fine di procedere alla “radiazione dal P.R.A. per esportazione” di un autoveicolo immatricolato in Svizzera, l'interessato potrà inviare per posta, **esclusivamente** con raccomandata con ricevuta di ritorno (o presentarsi presso il Consolato Generale con) la seguente documentazione:

1. fotocopia di un documento di identità;
2. fotocopia del permesso di soggiorno;
3. fotocopia del codice fiscale;
4. nota di presentazione della formalità. In presenza di Certificato di Proprietà (CdP), come nota viene utilizzato il retro del CdP. In assenza di CdP deve essere utilizzato, in doppio originale, il Modello NP 3 C (disponibile in Consolato o scaricabile dal sito <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html>). La nota deve essere compilata e sottoscritta dall'intestatario/avente titolo;
5. fotocopia del nuovo libretto di circolazione estero o attestazione di avvenuto ritiro della carta di circolazione italiana rilasciata dalle Autorità estere.
6. carta di circolazione italiana in originale, se restituita dalle Autorità estere;
7. foglio complementare (FC) e/o il certificato di proprietà in originale.

NB Se i FC o il CdP non é disponibile saranno sostituiti o dall'attestazione dello stato estero che ha provveduto al relativo ritiro in fase di immatricolazione nel paese straniero, con relativa traduzione in italiano, o, in alternativa, da dichiarazione di resa denuncia di smarrimento sporta agli organi di pubblica sicurezza di quel Paese.

8. le due targhe italiane se restituite dalle Autorità estere in fase di re-immatricolazione. Esse saranno ritirate e distrutte a cura del Consolato;
9. ricevuta in originale o copia del pagamento effettuato. Per gli importi e le coordinate bancarie si rinvia al sito <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html>

NB non sono più dovute gli importi per le spese postali di trasmissione della documentazione in Italia, in quanto la stessa verrà inviata dal Consolato via PEC; **occorre**

invece corrispondere i costi delle spese postali per l'invio tramite posta prioritaria del Certificato di Radiazione. Tale documento verrà spedito dal PRA all'indirizzo indicato dall'interessato. E' possibile consultare le tariffe postali sul sito www.posteitaliane.it, in particolare al link http://poste.it/postali/estero/prioritaria_prezzieformati.shtml scegliendo il primo scaglione di prezzo.

10.titolo di vendita: se la radiazione è presentata da un soggetto non intestatario al PRA dovrà essere allegato il titolo di vendita in originale.

La documentazione verrà inoltrata dal Consolato Generale al competente Ufficio Provinciale ACI.

Il certificato di "radiazione dal P.R.A." dell'autoveicolo sarà recapitato direttamente dall'Italia all'indirizzo dell'interessato, a spese di quest'ultimo (vd. punto 8).

Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito internet www.aci.it

B. RADIAZIONE DAL P.R.A. DI AUTOVEICOLI ANTERIORMENTE ALLA REIMMATRICOLAZIONE ALL'ESTERO

La circolare ACI n. 4202 del 3 luglio 2014 introduce la possibilità di procedere alla radiazione del veicolo **anteriormente** alla reimmatricolazione del medesimo all'estero, a condizione che venga **allegata** alla richiesta di radiazione la documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo al di fuori dei confini italiani (ad esempio, un documento di trasporto o una bolla doganale). Occorrerà dunque presentare al Consolato Generale (o inviare per posta **esclusivamente** con raccomandata con ricevuta di ritorno):

1. fotocopia di un documento di identità;
2. fotocopia del permesso di soggiorno;
3. fotocopia del codice fiscale;
4. nota di presentazione della formalità (vedi sopra punto A 4);
5. originale della carta di circolazione italiana,
6. certificato di proprietà;
7. documento comprovante l'avvenuto trasferimento all'estero (ad esempio, un documento di trasporto o una bolla doganale)
8. targhe;
9. ricevuta in originale o copia del pagamento effettuato. Per gli importi e le coordinate bancarie si rinvia al sito <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html>

NB non sono più dovute gli importi per le spese postali di trasmissione della documentazione (originale della carta di circolazione, certificato di proprietà e documento comprovante l'avvenuto trasferimento all'estero) al competente Ufficio sul territorio nazionale, in quanto la stessa verrà inviata dal Consolato Generale via PEC;

occorre invece corrispondere i costi delle spese postali per l'invio tramite posta prioritaria del Certificato di Radiazione. Tale documento verrà spedito dal PRA all'indirizzo indicato dall'interessato. E' possibile consultare le tariffe postali sul sito www.posteitaliane.it, in particolare al link http://poste.it/postali/estero/prioritaria_prezzieformati.shtml scegliendo il primo scaglione di prezzo.

Nei casi di esportazione in Paese extra UE, la carta di circolazione, una volta trascorsi sei mesi, potrà essere distrutta dall'Ufficio Consolare secondo le modalità già indicate.

Gli Uffici ACI, da parte loro, una volta verificata l'assenza di cause ostative, invieranno direttamente al domicilio dichiarato dal proprietario del veicolo, il certificato di radiazione.

Le targhe saranno ritirate e distrutte dal Consolato Generale (vedi punto A 8).

C. RADIAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE AVENTE AD OGGETTO VEICOLI SU CUI SIANO ISCRITTE IPOTECHE NON ANCORA SCADURE, PIGNORAMENTI, SEQUESTRI ETC....

In caso di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte **ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, eccetera, a partire dal 14 luglio p.v.**, la richiesta potrà essere **accettata solo previa presentazione della seguente ulteriore documentazione.**

2.A. In caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute alla richiesta dovrà essere allegato un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore.

In particolare, costituirà titolo per procedere alla radiazione l'atto di assenso del creditore alla cancellazione dell'ipoteca reso nelle forme di rito ovvero nella forma della scrittura privata autenticata da notaio o nelle altre forme previste dal Codice civile (ad esempio, una sentenza). Nessun titolo autorizzativo e' invece richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute.

2.B. In caso di veicoli sottoposti a vincoli di natura giudiziaria alla richiesta di radiazione dovrà essere allegata idonea documentazione (esemplificata nella circolare) comprovante l'autorizzazione dell'Autorità' giudiziaria all'esportazione del veicolo o il venir meno del gravame a cui lo stesso e' soggetto.

Nel caso il veicolo risulti, dai controlli effettuati dal PRA, gravato da vincoli di cui il proprietario non abbia informato l'Ufficio consolare, la pratica di radiazione non potrà avere buon fine.